



Parco Nazionale
del Cilento,
Vallo di Diano
e Alburni

Comunità Montana Calore Salernitano
Roccadaspide
UFFICIO PROTOCOLLO

OGGETTO: nulla osta ditta Trotta Pietro in agro
comune di Monteforte Cilento

14 GIU. 2022

alla Comunità Montana
calore Salernitano
Via Cesine
Roccadaspide (SA)

Prot. 8370 del 09 GIU. 2022

Prot. 4589
Categoria Classe Sub Classe

VISTA l'istanza inoltrata dalla comunità Montana in indirizzo acquisita al prot. dell'Ente Parco n. 7188 del 19/05/2022, inerente: Taglio Bosco ditta Trotta Pietro in agro comune di Monteforte Cilento fg. 14 part. 79-80

PREMESSO CHE:

L'area oggetto di intervento ricade in zona C2 del Piano del Parco;

CONSIDERATO CHE

- Sulla scorta degli elaborati prodotti, trattasi del progetto del taglio di un bosco ad alto fusto di roverelle, per una superficie da sottoporre a taglio pari a 3,19 ha. Si propone un taglio come da piedilista di martellata allegata all'istanza.
- Con determina dirigenziale n. 12 del 18/01/2021 l'ENTE Parco ha stipulato una convenzione con il dott. For. Giuseppe De Vivo la valutazione degli interventi sul patrimonio forestale

VISTO

- Gli art. 8 e 13 delle norme di Attuazione del Piano del Parco
- La legge 394/91
- Parere tecnico scientifico del dott. For. Giuseppe De Vivo

SI ESPRIME

Il nulla osta al taglio bosco ditta Trotta Pietro in agro comune di Monteforte Cilento fg. 14 part. 79-80, così come ben esplicitato nel parere tecnico scientifico prima citato, per le cui specificità si rimanda allegandolo al presente provvedimento facendone parte integrale e sostanziale.

Il Tecnico Istituttore
Dr. Geo. Aniello Aloia



Il Responsabile di Area
Ernesto Alfano



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via F. Palumbo, 18 - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) - Tel. +390974719911 - Fax. +3909747199217

www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianocalburni@pec.it

C.F. 93007990653



Parere tecnico scientifico per il rilascio del nulla osta ai sensi delle Norme di Attuazione del Piano del Parco. Incarico di consulenza di cui alla determina dirigenziale n. 12 del 18/01/2021

Oggetto: Richiesta NULLA OSTA taglio bosco radicato in agro di Monteforte Cilento (SA) Proprietà Trotta Pietro

Ubicazione: Comune di Monteforte Cilento (SA)

Proprietà: Ditta Trotta Pietro

Riferimenti catastali: fg. 14 part. 79-80

Vincoli esistenti: zona C2 Perimetrazione Piano per il Parco

Descrizione dello stato dei luoghi e dell' intervento

Sulla scorta degli elaborati prodotti, trattasi del progetto del taglio di un bosco di alto fusto a prevalenza di specie quercine, su una superficie da sottoporre al taglio pari a 3,19 ha. Si propone un intervento selvicolturale a carico delle piante come da piedilista di martellata allegata all' istanza.

Nulla Osta ai sensi della legge 394/91 e sm.i. e delle norme di attuazione del Piano del Parco

in relazione a quanto sopra, si evidenzia che gli interventi selvicolturali in questione, per quanto attiene agli indirizzi gestionali, non contrastano con gli strumenti di tutela del Parco.



Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura - UNESCO

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via F. Palumbo, 18 - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) - Tel.+390974719911 - Fax.+3909747199217

www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it

C.F. 93007990653



Viene, pertanto, **ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE** al progetto di taglio del bosco di alto fusto, con le seguenti prescrizioni:

1. al fine di non entrare in contraddizione con la tipologia degli interventi ipotizzati, è fatto obbligo al proponente attenersi scrupolosamente a quanto previsto nel progetto proposto, ed in particolare dovranno effettuarsi gli interventi selvicolturali esclusivamente a carico delle piante e sulle superfici forestali come individuate dal tecnico progettista;
2. al fine di ridurre al minimo il disturbo alla fauna, è fatto obbligo osservare un periodo di sospensione dei lavori compreso tra il 1 aprile ed il 31 maggio;
3. dove necessario, l' Ente Parco potrà far osservare un ulteriore periodo di sospensione dei lavori di taglio per tener conto del ciclo riproduttivo delle specie animali presenti nelle aree della Rete Natura 2000;
4. preservare dal taglio tutte le specie arboree considerate sporadiche o rare quale misura di salvaguardia della biodiversità;
5. preservare dal taglio, per una distanza non inferiore a circa 10 metri lineari per lato, i tratti di bosco radicati sulle linee displuviali e lungo i margini dei fossi costituenti l' idrografia interna, al fine di garantire la massima difesa dal dissesto idrogeologico;
6. preservare dal taglio alberi di ogni specie presente che hanno assunto un aspetto monumentale, nonché alberi fenotipicamente appariscenti ai fini della tutela del paesaggio forestale;
7. preservare dal taglio tutti gli alberi di qualsiasi specie e dimensione costituenti il margine che assume la facies di pascolo e/o radura;
8. il materiale legnoso tagliato dovrà essere prontamente esboscato ed eventualmente accatastato in appositi imposti di carico al di fuori del bosco;





9. è vietata l' apertura di nuove piste forestali; utilizzare la viabilità forestale esistente per le operazioni di allestimento ed esbosco, prestando particolare attenzione a non arrecare danno alle piante da rilasciare a dote del bosco;
10. ferma l' osservanza delle leggi relative al trasporto dei legnami per via funicolare aerea, l' esbosco dei prodotti deve farsi, di regola, per strade, per condotti e canali di avvallamento già esistenti, evitando il transito ed il ruzzolamento nelle parti di bosco tagliate di recente o in rinnovazione. In particolare, per quanto riguarda il trasporto con teleferica o filo a sbalzo, si richiamano le disposizioni di cui agli art. 30 e seguenti del DPR 28 giugno 1955, n. 771; il rotolamento e lo strascico è permesso soltanto dal luogo dove la pianta viene atterrata, alla strada, condotta o canale o spazio vuoto più vicino; è consentito l' impiego di trattrici gommate o cingolate e di gru a cavo, per l' avvicinamento del legname dal luogo dove la pianta è stata abbattuta al piazzale di carico;
11. l' eventuale presenza dei mezzi meccanici dovrà essere concentrata solo nel periodo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di taglio ed esbosco;
12. nel corso delle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco dovranno adottarsi tutte le misure necessarie affinché non siano danneggiate in alcun modo le piante da rilasciare a dote del bosco;
13. evitare di interessare zone naturali limitrofe a quelle di intervento con aree di cantiere e porre in essere ogni misura di mitigazione possibile atta a contenere le emissioni di polveri e rumore;
14. eseguire i lavori di utilizzazioni forestali mediante l' uso di eventuali mezzi meccanici idonei ad evitare danni alle aree contigue e disturbi alla fauna;
15. è vietato l'abbruciamento dei residui delle utilizzazioni boschive: tali residui, costituiti da ramaglie, cimali, sottobosco e da ogni altro avanzo della lavorazione, fino ad un diametro di 3 - 4 cm, non utilizzabili commercialmente, possono essere lasciati sul posto, adeguatamente ed uniformemente sparsi sulla superficie della





tagliata, oppure in piccole andane lungo le curve di livello, larghe massimo 1,5 metri ed alte al culmine massimo 30 centimetri, in modo che non siano di ostacolo alla rinnovazione, purché le pezzature non siano superiori ai 1,5 metri di lunghezza; in alternativa potranno essere ridotti di dimensioni e rilasciati al suolo, sparsi in modo uniforme sulla superficie della tagliata; altresì, potranno essere sminuzzati anche mediante trinciatrice o cippatrice e rilasciati al suolo, sparsi in modo uniforme sulla superficie della tagliata, lasciando libere le ceppaie e l' eventuale rinnovazione di specie forestali evitando la formazione di cumuli ed il rilascio lungo i margini delle strade e delle piste di servizio, per una distanza non inferiore a circa 20 metri;;

16. è vietato il pascolo del bestiame ovino per un periodo di anni quattro dopo il taglio e quello del bestiame bovino ed equino per il periodo di sei anni dopo il taglio; nei boschi chiusi al pascolo è vietato far transitare o comunque immettere animali; è sempre vietato il pascolo delle capre;

17. è fatto obbligo al proponente comunicare all' Ente Parco ed al Comando Carabinieri Parco, la data di inizio e di chiusura dei lavori nonché il nominativo della eventuale Ditta boschiva esecutrice dei lavori.

Vallo della Lucania lì, 09 giugno 2022

Il consulente tecnico scientifico

Dott. Forestale Giuseppe De Vivo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Firmato digitalmente
da

GIUSEPPE DE VIVO

CN = DE VIVO GIUSEPPE
C = IT



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via F. Palumbo, 18 - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) - Tel.+390974719911 - Fax.+3909747199217
www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it
C.F. 93007990653